



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095 7410717

C.F. 00453970873

Provincia di Catania
SETTORE URBANISTICA
SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 13 Reg. Gen. Ord.

DEL 6 FEB. 2017

e n° 02 Urb.ca

DEL 6 FEB. 2017

Oggetto: **INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE, SOSPENSIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA** (art. 31 D.P.R. 06/06/2001 N°380 ex art. 7 L. 28/02/1985 n. 47).

PROPRIETARI RESPONSABILI DELL'ABUSO

Sigg.

- **AVOLA Francesco Giovanni Carmelo**, nato a Catania il 22/04/1966 – C.F.: VLA FNC 66D22 C351U e residente a San Giovanni La Punta (CT) in Via Nebrodi n°65, in qualità di proprietario per 26/100 in regime di comunione dei beni con SCIUTO Stefania Letizia e in proprietà per 24/100;
- **SCIUTO Stefania Letizia**, nata a Catania il 04/09/1968, C.F.: SCT SFN 68P44 C351V e residente a San Giovanni La Punta (CT) in Via Nebrodi n°65, in qualità di proprietaria per 26/100 in regime di comunione dei beni con AVOLA Francesco Giovanni Carmelo e in proprietà per 24/100;

UBICAZIONE OPERE ABUSIVE:

Via Agliadoro snc

ASSUNTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

DIRETTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

IL DIRIGENTE SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

VISTA la domanda di condono edilizio, ai sensi della L.N. n°326/2003, prot. gen. n°9856 del 29/03/2004, ns. rif. **B-80**, presentata a nome di **ANDRONACO Giovanni**, nato a Catania il 21/01/1969 – C.F.: NDR GNN 69A21 C351H e residente a Belpasso (CT) in Via Rosario Livatino n°13, per le opere abusivamente realizzate in questa **Via Aglialoro s.n.c.**, a piano terra e primo (locali soffitta), consistenti in un "fabbricato per civile abitazione", concernente l'immobile attualmente riportato in catasto al foglio **1** particella **31 sub. 1**, via Del Pozzo n.sn piano T-1, oggi in ditta ai sopra generalizzati proprietari;

Visto l'art. 31 comma 2 della legge 47/85 e s.m.i., il quale stabilisce che per poter conseguire la concessione edilizia in sanatoria, gli immobili devono essere ultimati per quanto concerne le istanze presentate ai sensi della legge n°47/85, alla data del 30/09/1983, quelle di cui alla legge n°724/94, entro il 31/12/1993, **mentre per quelle di cui alla legge n°326/2003, entro il 31/03/2003**, intendendo per ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente;

Vista la nota prot. gen. n°4840 del 17/02/2016, di comunicazione di avvio del procedimento di diniego, la cui missiva risulta ritirata in data 07/03/2016, con la quale il Responsabile del procedimento con relazione istruttoria dell'Ufficio Tecnico prot. n°199/U.T. del 17/02/2016, ha espresso il seguente parere: " *Trattasi di un immobile a piano terra destinato a civile abitazione e di autonomi locali soffitta a piano primo (copertura).*

Da un confronto dell'immobile riportato nell'elaborato grafico di progetto, allegato alla domanda di condono edilizio, con l'aerofotogrammetria e con l'aerofotografia aggiornate al mese di agosto 2003 e al mese di marzo 2012 in dotazione all'Ufficio, si evince rispettivamente che in quella risalente al mese di agosto 2003, l'edificio risulterebbe costituito di copertura con lastrico solare, mentre nell'altro rilievo vengono desunte ulteriori opere edili consistenti nell'avvenuta esecuzione della copertura a piano primo, di conseguenza i relativi locali sottostanti.

Considerato pertanto, che l'esecuzione del piano primo (copertura), quindi i relativi locali sottostanti di detto immobile, presumibilmente, sono stati realizzati successivamente al 31/03/2003 e ritenuto, ai sensi dell'art. 40, comma 1°, Legge 47/85, la dolosa infedeltà della relativa istanza, per la rilevanza delle omissioni e delle inesattezze riscontrate agli atti, in quanto le opere abusive non risultano ultimate in epoca precedente al 31/03/2003.

Pertanto, dall'esame degli atti esistenti nel fascicolo ed acquisiti i pareri di cui sopra, si esprime parere contrario al rilascio della concessione edilizia in sanatoria, limitatamente all'esecuzione del piano primo (copertura), di conseguenza i relativi locali sottostanti";

Preso atto che i proprietari hanno fatto pervenire osservazione nei termini di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 10/91, così come introdotto dall'art. 23 della Legge Regionale n. 17/2004, con nota in atti al prot. gen. n°10776 del 11/04/2016, le quali sono stati ritenuti non meritevoli di accoglimento;

Visto l'atto di diniego n°06/2016, prot. gen. n°12551 del 26/04/2016, notificato ai sopra generalizzati proprietari, in data 09/05/2016, ai sensi dell'art.140 c.p.c., il cui plico risulta ritirato il 12/05/2016, con il quale veniva denegato il rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria per le opere abusive meglio in epigrafe descritte, concernente l'immobile riportato in catasto al foglio 1 particella 31 sub. 1, ed ubicato in questa in questa **Via Aglialoro s.n.c.**, piano terra e primo (locali soffitta), riferita all'istanza registrata al prot. gen n°9856 del 29/03/2004, ns. rif. **B-80**, presentata a nome di **ANDRONACO Giovanni**, ritenuta ai sensi dell'art.40, comma 1°, L.47/85, la dolosa infedeltà della relativa istanza per la rilevanza delle omissioni e delle inesattezze riscontrate agli atti, in quanto le opere abusive non avevano i requisiti di sanabilità previsti dalla Legge n°326/2003, L. n°47/85 e L.R. n. 37/85 e s.m.i., **limitatamente all'esecuzione del piano primo (locali soffitta), di conseguenza i relativi locali sottostanti**, consistenti la copertura di un fabbricato a piano terra, già oggetto di condono edilizio ai sensi della Legge n°326/03, tali locali a piano primo, occupano una superficie di circa mq. 135,00 ed un volume di circa mc. 374, ed insistono sull'area riportata in catasto al foglio 1 particella 31, **in quanto le relative opere non risultano ultimate in epoca precedente al 31/03/2003;**

Considerato che le suddette opere sono state eseguite abusivamente, in assenza di idoneo titolo abilitativo, per cui occorre applicare le sanzioni previste dall'art. 31 del D.P.R. 380/01 c. 2 ovvero con l'ordine di demolizione delle stesse;

Vista la circolare dell'ARTA n°3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 4-bis, introdotto all'articolo 31 del DPR n°380/2001, con particolare riguardo alla "sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente, decorso il termine perentorio di novanta giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi;

Visto l'art. 7 della Legge 28/02/85 n° 47 così come sostituito dall'art.31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380;

Visti gli atti d'ufficio, i vigenti strumenti urbanistici e le norme che disciplinano l'edificazione nelle aree interessate da detti lavori;

per i motivi meglio illustrati in epigrafe:

ORDINA

ai Sigg. **Avola Francesco Giovanni Carmelo e Sciuto Stefania Letizia**, per come sopra meglio generalizzati, quali attuali proprietari e responsabili dell'abuso, la **SOSPENSIONE** dei lavori e ingiunge a provvedere a propria cura e spese alla **DEMOLIZIONE**, delle opere edilizie abusive, **limitatamente all'esecuzione del piano primo (locali soffitta), di conseguenza i relativi locali sottostanti**, consistenti la copertura di un fabbricato a piano terra, già oggetto di condono edilizio ai sensi della Legge n°326/03, tali locali a piano primo, occupano una superficie di circa mq. 135,00 ed un volume di circa mc. 374, ed insistono sull'area riportata in catasto al foglio 1 particella 31, **in quanto le relative opere non risultano ultimate in epoca precedente al 31/03/2003**, nonché al ripristino dei luoghi entro il termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento;

AVVERTE

Che, in caso di accertata inottemperanza al ripristino dei luoghi, dovrà essere pagata:

nelle more della definizione del regolamento tendente a definire l'esatta quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui alla predetta circolare ARTA n°3 del 28/05/2015, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima pari ad €. **2.000,00** (euro duemila/00) da corrispondere a mezzo di versamento sul c/c postale n°62720685, ovvero versamento IBAN IT0400760116900000062720685, intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta, entro dieci giorni successivi all'avvenuta decorrenza del termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento.

Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il sopra assegnato termine saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge, altresì la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle predette somme maggiorate con le sanzioni sopra indicate, nonché con le relative spese di istruttoria e segreteria.

AVVERTE

- Che l'accertata inottemperanza, notificata alla ditta interessata, costituirà titolo per la gratuita immissione in possesso delle opere e dell'area di sedime dell'abuso sopra descritto al punto 2, con le modalità e procedure di cui all'art. 7 della legge 47/85, così come sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380, al patrimonio indisponibile del Comune di San Giovanni La Punta, che provvederà alla loro demolizione e ripristino dei luoghi con rivalsa delle conseguenti spese a carico della sopra individuata ditta responsabile inadempiente.
- Che, nel caso sia stato effettuato il sequestro penale delle suddette opere abusive, prima di eseguire la demolizione, dovrà provvedersi alla richiesta ed ottenimento del provvedimento di dissequestro da parte del Giudice Penale.

DISPONE

- La presente ordinanza, da registrarsi, numerarsi e collazionarsi, presso la Segreteria Generale, per gli adempimenti previsti dall'art. 7 comma settimo della legge n°47/85, così come sostituito dall'art. 31 comma settimo del D.P.R. 06/06/2001 n°380, il Settore Urbanistica di questo Comune procederà, decorsi i tempi assegnati al recupero delle somme di cui alla sanzione pecuniaria, maggiorata degli interessi maturati per more e ogni altra relativa spesa sostenuta e gravante, nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 504/92.
- La pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio comunale, la notifica ai responsabili


dell'abuso ai sensi dell'art. 6 della legge n°47/85 così come sostituito dall'art. 29 del D.P.R. del 06/06/01 n. 380.

- La trasmissione di copia della presente alla Procura della Repubblica di Catania, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente di Palermo, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, all'Agenzia delle Entrate di Catania, all'Ufficio del Genio Civile di Catania, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, alle Aziende o Consorzi che erogano servizio idrico quali Sidra S.p.A. ed Acoset S.p.A., all'ENEL Servizio Elettrico, alla TELECOM ITALIA.
- La trasmissione all'Ufficio sanatoria edilizia di questo Ente.
- La trasmissione al locale Comando di Polizia Municipale incaricato, per gli effetti della presente, della comunicazione delle risultanze di verifica sull'ottemperanza decorso il termine soprassegnato dall'avvenuta notifica ai responsabili.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica della presente.


San Giovanni La Punta, li

- 6 FEB. 2017

Il Tecnico Istruttore
(Geom. M. Calvagno)



Il Dirigente
(Dott. M. Maccarrone)



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto _____, Messo
Notificatore, del Comune di San Giovanni la Punta, ho notificato il presente atto al
Sig. _____ in _____
_____ ,n. _____ consegnandone copia a mani a

San Giovanni la Punta, li _____

Il Messo Notificatore
